CAMERA DEI DEPUTATI N. 1-C

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **LENOCI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, SPAGNOLI, BASSO, MONTANTI, BALLARDINI, IOTTI LEONILDE, LUZZATTO, CARIGLIA, ALINI, GULLO, LENOCI, CRAXI, LAMI, BUSETTO, LEPRE, CERAVOLO DOMENICO, GUERRINI RODOLFO, LEVI ARIAN GIORGINA, DAMICO, MASSARI, AVOLIO, CORTI, CALDORO, GASTONE, PELLICANI, PASSONI, MONSELLATO, CATTANI, AVERARDI, FREGONESE, SALVATORE, RAFFAELLI, LIBERTINI, MOSCA, MACCHIAVELLI, MUSSA IVALDI VERCELLI, USVARDI, SERVADEI, VIANELLO, LENTI, BEMPORAD, DI VAGNO, NAPOLI, MARIANI, CINGARI, TERRAROLI, SAVOLDI, LIZZERO, LOPERFIDO, ROSSINOVICH, RE GIUSEPPINA, ZANTI TONDI CARMEN, BONIFAZI, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, POLOTTI, BALDANI GUERRA, GUERRINI GIORGIO, SGARBI BOMPANI LUCIANA, FRASCA, DI PRIMIO, CACCIATORE, LOMBARDI RICCARDO, QUERCI, VENTURINI, SULOTTO, CAPRARA, D'ALEMA, ORILIA, MATTALIA, GUNNELLA

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 28 novembre 1969

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 ottobre 1970 (*Stampato n. 973*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 ottobre 1970

—

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel riassumere l'incarico di relatore sul progetto di legge Fortuna ed altri, sentiamo il dovere di esprimere il più vivo apprezzamento al Senato della Repubblica per l'opera altamente civile rivolta al tema in discussione e che gli ha permesso di contribuire ad una formulazione più adeguata del testo originario in un clima di serenità e di compostezza.

Se un simile risultato è stato raggiunto nell'altro ramo del Parlamento, non si può disconoscere che gran parte del merito vada attribuita alla tanto deprecata classe politica del nostro Paese per la fermezza e la responsabilità con cui ha saputo dominare e respingere, nelle settimane scorse, le pericolose tensioni e le passioni suscitate nel Paese da chi voleva svilire il problema del divorzio nei termini di un'antistorica, intollerante e fanatica guerra di religione.

L'indagine non potrà spaziare, come è evidente, nell'ampio e suggestivo campo di ricerca che è proprio dell'argomento di cui si tratta – e che del resto è stato oggetto di un approfondito dibattito sia in questo come nell'altro ramo del Parlamento – ma dovrà limitarsi esclusivamente alle modificazioni introdotte dal Senato.

Se si tiene presente che quasi tutti gli emendamenti approvati recano la firma del senatore Leone, che li ha presentati a seguito di un accordo intervenuto tra gli esponenti dei vari gruppi, nell'illustrarli non avremo che da richiamarci al pensiero espresso da questo eminente giurista e allo spirito di quella nobile mediazione con cui ha cercato di superare, o quantomeno di comporre in una compiuta sintesi, il travaglio delle più disparate esigenze prospettate dalle opposte tendenze.

L'interpretazione degli emendamenti approvati dal Senato risulterà così obiettiva e autentica, e non già rigoristica-formale o burocratica, come da qualche parte si è osservato in Commissione.

La pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. – Articolo 1.

Con l'emendamento apportato all'articolo 1 si anticipa l'intervento del giudice, che nell'originario progetto era previsto dall'articolo 4, assicurandogli una funzione attiva e qualificata sia nella fase del tentativo di conciliazione che in quella di accertamento dell'esistenza dei presupposti per i quali si può arrivare allo scioglimento del matrimonio. È questa una prima forma di anticipazione di quelli che potranno essere i compiti del futuro giudice della famiglia.

Questa stimolante funzione di valutazione e di partecipazione, che strettamente si connette con un emendamento di carattere processuale inserito al quinto comma del successivo articolo 4, mette ora il giudice in grado di accertare non solo la inesistenza della comunione spirituale e materiale tra coniugi, ma di verificare anche se essa non possa essere mantenuta o ricostituita.

L'intento è sottolineato dalla nuova dizione, con cui il giudice « pronuncia » e non più « dichiara » lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, per dissipare la preoccupazione avanzata da quanti paventavano che un eccessivo automatismo del procedimento riducesse le funzioni del magistrato a compiti di mera registrazione.

In conseguenza il testo dell'articolo 1 risulta così modificato: « Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 ».

La pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col rito religioso e regolarmente trascritto. – Articolo 2.

Un analogo emendamento è stato introdotto all'articolo 2, per i casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, per i quali il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, e accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per una delle cause previste dall'articolo 3, « pronuncia » la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Da notare che con il testo modificato si è riparato ad una inesattezza dell'originario pro-

getto laddove si parlava di annotazione di cessazione degli effetti civili.

Trattandosi, infatti, di un ben identificato istituto dell'ordinamento dello stato civile, ciò che si annota non è mai il contenuto della sentenza, ma la sentenza, qualunque essa sia.

Questa correzione risulterà chiara nei successivi articoli 4 e 10 dove troverà una più adeguata collocazione per ragioni tecniche e procedurali.

Le cause di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. – Articolo 3.

Il Senato con una maggiore precisione ha previsto, nella dizione del primo comma dell'articolo 3, sia il caso di scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile che quello della cessazione degli effetti civili per il matrimonio celebrato col rito religioso e regolarmente trascritto.

Nella seconda riga dello stesso primo comma è stata soppressa la parola « due », evidentemente pleonastica.

Questa disposizione risulta così modificata: « lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi ».

L'emendamento apportato al numero 1 dell'articolo 3 ha dato luogo alla sostituzione delle parole: « quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva » con le altre: « quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza ».

L'emendamento consiste nella esclusione della possibilità – cui dava luogo il testo originario – di domandare lo scioglimento del matrimonio per una sentenza di condanna passata in giudicato anche prima della celebrazione del matrimonio.

Il senatore Leone ha osservato al riguardo: « Mentre con la formula precedente poteva accadere che taluno sposasse sapendo che l'altro coniuge era stato condannato con sentenza irrevocabile precedentemente al matrimonio e poi potesse – pentito del matrimonio – avvalersi di tale condanna per chiedere il divorzio; con la formula proposta questo non potrà accadere ».

La lettera *a*), numero 1, dell'articolo 3, che prevedeva il caso della condanna all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi, è stata sostituita da un emendamento con la seguente: « *a*) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; ».

Come si vede, l'emendamento, mentre da un lato limita la possibilità di domandare il divorzio, attraverso una elevazione, da 12 a 15 anni, del numero degli anni di pena previsti, dall'altro la esclude del tutto per quei reati che, come i delitti politici, sono determinati da cause aventi particolare valore morale e sociale.

La lettera *b*), numero 1, dell'articolo 3, che prevedeva il caso della condanna a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole, è stata sostituita dal Senato con la seguente: « *b*) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; ».

Il suddetto emendamento ha introdotto una interpretazione più restrittiva all'originaria espressione « delitti sessuali », circoscrivendo tale categoria di delitti ad ipotesi ben precise.

Inoltre, la nuova disposizione prevede tra i figli anche quello adottivo, non menzionato nel progetto originario, e distingue il reato più grave dello sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, che viene previsto anche quando venga commesso a carico del discendente, da quello meno grave della induzione o costrizione, che viene limitato al caso in cui venga perpetrato in danno del coniuge o del figlio.

Da notare, infine, che nel nuovo testo figura opportunamente il termine « coniuge » e non più « moglie », come nel testo originario.

La lettera *c*), che prevedeva il caso di condanna a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli, è stata sostituita da un'altra disposizione con cui, mentre si allarga l'ipotesi del tentato omicidio in danno del discendente o del figlio adottivo, se ne prevede un'altra per il caso di omicidio volontario compiuto in danno di questi ultimi.

Più rigoroso è anche l'emendamento sostitutivo della lettera *d*) che disciplinava, come è noto, i cosiddetti reati contro la famiglia.

La nuova disposizione estende la sua portata, come nei casi di cui sopra, anche al figlio adottivo, richiede, in luogo di quella approvata dalla Camera, due o più sentenze di condanna per la domanda di divorzio, e circoscrive tali categorie di delitti ad ipotesi ben precise, che sono quelle della lesione personale (articolo 582 del codice penale), quando ricorra la circostanza aggravante della lesione gravissima di cui al secondo comma dell'articolo 583 del codice penale, della violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale), dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (articolo 572 del codice penale) e della circonvenzione di persona incapace (articolo 643 del codice penale).

Al numero 1) dell'articolo 3, dopo la lettera *d*) sono stati aggiunti due commi che di seguito si trascrivono: « Nelle ipotesi previste alla lettera *d*) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa ».

È chiaro il significato di questa seconda ipotesi, mentre la prima appare più che ovvia.

Per illustrare l'importanza dell'innovazione, non abbiamo che da richiamarci, anche in questo caso, al pensiero espresso dal senatore Leone: « Se ad un certo punto il coniuge ha ripreso la vita coniugale con colui che ha riportato una di quelle condanne non può, dopo un mese o due mesi, avvalersi di una situazione sulla quale ha prestato la sua acquiescenza. Cioè noi diciamo in questo emendamento che la reviviscenza della comunione familiare costituisce un evento di tale importanza da coprire definitivamente tutto ciò che di anomalo, di triste, di delittuoso abbia lasciato dietro di sé la vita di uno dei coniugi.

Ecco perché richiamiamo l'attenzione della Assemblea su questi emendamenti che, concordemente esaminati, approvati e condivisi, esprimono un miglioramento tra i più notevoli di questo disegno di legge ».

Anche questi due emendamenti aggiuntivi, come altri approvati in precedenza dal Senato della Repubblica, si inseriscono in una linea di tendenza diretta a mitigare, se non a dissipare, la preoccupazione, da molti avanzata, che la dichiarazione di scioglimento del matrimonio da parte del giudice assumesse il carattere di mera automaticità.

In questa stessa linea di tendenza si inserisce anche l'emendamento sostitutivo della lettera *a*), numero 2, dell'articolo 3 con cui si affida al giudice la possibilità di valutare la personalità del soggetto autore dei reati di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1 dell'articolo 3, nel caso in cui sia stato assolto per vizio totale di mente, per accertarne l'idoneità o meno alla continuazione della convivenza familiare.

Tra l'altro, questo emendamento limita la possibilità di chiedere il divorzio ai soli delitti previsti alle lettere *b*) e *c*) del numero 1 dell'articolo 3, e non anche a quelli di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, come nel testo già approvato dalla Camera.

Quest'ultima disposizione limitativa, oltre a rompere il menzionato carattere di automaticità che si paventava nel testo approvato da questa Camera, tende a favorire la possibilità di recupero del malato di mente nell'ambito del suo ambiente familiare.

Il primo e il secondo comma della lettera *b*), numero 2, dell'articolo 3, del testo modificato riproducono in sostanza il progetto originario. L'unica innovazione è data dalla sentenza passata in giudicato che si richiede per la separazione giudiziale, mentre emendamenti di minore rilievo, ma tecnicamente opportuni, si sono apportati sostituendo al termine di « separazione legale » quello di « separazione giudiziale » e all'inciso « per poter iniziare causa di divorzio » l'altro « per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

Di maggiore portata è l'emendamento aggiuntivo che segue e che prevede, quando vi sia opposizione del coniuge convenuto, l'elevazione del termine di cinque anni richiesto per la domanda di divorzio rispettivamente a sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore, e a sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto.

Con la prima di queste due disposizioni si è cercato di stabilire un compromesso tra quanti sostenevano che il divorzio non potesse essere in alcun caso concesso quando fosse stato richiesto contro il coniuge non colpevole e coloro i quali, all'opposto, ritenevano

che non fosse opportuno fondare alcuna discriminazione sull'elemento della colpa.

La soluzione adottata concede un trattamento particolare al coniuge incolpevole che differenzia da quello colpevole, sia pure in termini quantitativi e non qualitativi, come avrebbero voluto i sostenitori della prima tendenza.

La seconda disposizione estende tale trattamento, in limiti ragionevolmente contenuti, nei confronti di quel coniuge che, comunque, si oppone al divorzio in base alla considerazione che il consenso prestato alla separazione non comporta necessariamente il consenso al divorzio, soprattutto nel caso in cui la separazione consensuale sia stata omologata prima dell'entrata in vigore della legge.

La lettera *c*), numero 2, dell'articolo 3 tiene conto delle modificazioni innanzi apportate e presenta la seguente formulazione, che appare tecnicamente più adeguata: « *c*) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*) e *c*) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; ».

L'emendamento in questione allarga le ipotesi di amnistia e di prescrizione previste dal progetto originario a tutti i casi in cui il procedimento penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Risolve, poi, il problema del giudice civile competente che aveva suscitato diverse perplessità nel testo approvato dalla Camera. Limita, infine, il divorzio ai soli delitti previsti alle lettere *b*) e *c*) del numero 1 dell'articolo 3, e non anche a quelli di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, come nell'originario progetto, per le stesse considerazioni che abbiamo svolto in sede di trattazione della lettera *a*), numero 2, dell'articolo 3.

Dopo la lettera *c*) è stato introdotto un emendamento aggiuntivo che prevede il caso in cui il procedimento penale per incesto si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo.

Di minore rilievo sono due emendamenti apportati alle lettere *d*) ed *e*) del progetto originario.

Il primo, contenuto nella lettera *e*) del testo modificato, riproduce il testo originario della lettera *d*) con la soppressione della parola « quale », assolutamente pleonastica.

Il secondo, contenuto nella lettera *f*) del testo modificato, riproduce il caso del matrimonio non consumato, previsto nella lettera *e*) del testo trasmesso al Senato, ma sopprime il termine di due anni dalla celebrazione del matrimonio richiesto per la presentazione dell'istanza di divorzio, per consentire, successivamente, la pur labile possibilità di una tale consumazione.

La procedura richiesta per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. – Articolo 4.

Al primo comma dell'articolo 4 del progetto già approvato dalla Camera un emendamento ha sostituito le parole: « in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto » con le altre: « di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione in calce all'atto ».

Con questo emendamento si sposta la competenza del giudice dal luogo di residenza del convenuto (*forum rei*) a quello di residenza del ricorrente, nel caso di irreperibilità o di trasferimento all'estero del convenuto, per evidenti motivi di economia e di praticità.

Inoltre, come si può leggere, la domanda di divorzio deve essere comunicata all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

Questa disposizione si giustifica sia per rendere possibile un aggiornamento puntuale dell'atto di stato civile che per evitare l'instaurazione da parte dei coniugi, in buona fede o per collusione, di altri processi dai quali potrebbero derivare giudicati contraddittorî.

Una simile eventualità viene scongiurata dall'ufficiale dello stato civile che ora è in grado di far conoscere all'autorità giudiziaria di aver già ricevuto una precedente comunicazione.

Dopo il primo comma è stato introdotto un comma aggiuntivo che testualmente stabilisce: « Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio ».

Questo emendamento tende a risolvere un grosso problema: quello della sorte processuale dei figli.

Nel contrasto delle tesi a favore o contro la presenza dei figli come parti nel processo, l'emendamento offre una soluzione di compromesso, prevedendo che il giudice tenga conto

del pensiero dei figli, la cui presenza deve essere indicata nel ricorso.

Al secondo comma del progetto approvato dalla Camera si è apportato un emendamento meramente formale che ha sostituito la parola: « giuridicamente » con l'altra: « legalmente ».

Al quarto comma, seconda e terza riga del testo approvato dalla Camera, un emendamento aggiuntivo ha inserito dopo le parole: « il presidente », le altre: « sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori ».

Questo emendamento è strettamente connesso a quello aggiuntivo del primo comma e valgano, pertanto, le considerazioni innanzi espresse in ordine alla posizione processuale dei figli.

Un emendamento di carattere processuale, ma di riflessi sostanziali, è stato inserito al quinto comma per attribuire al giudice investito della domanda di divorzio il potere di fissare l'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno, in luogo di quello non superiore a sei mesi previsto nell'originario progetto, e ciò, in perfetta connessione con il testo modificato dell'articolo 1, allo scopo di consentirgli, specie in presenza dei figli minori, le eventuali possibilità di conciliazione.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del progetto originario è stato apportato il seguente emendamento aggiuntivo: « Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori ».

L'emendamento ha carattere eminentemente tecnico, in quanto trasferisce nell'articolo 4, ove trova migliore collocazione, una norma che figurava nell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera.

La sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la sua impugnabilità. – Articolo 5.

Si ritiene, ovviamente, superfluo trattare quelle modificazioni intervenute nel testo dell'articolo 5, che riproducono analoghi emendamenti apportati ai precedenti articoli.

Un emendamento ha soppresso l'ultimo periodo del primo comma del progetto approvato dalla Camera, relativo al potere del giudice istruttore di assumere di ufficio mezzi istruttori, perché più opportunamente ricompreso nell'articolo 4, come si è visto.

Un altro emendamento ha sostituito il terzo comma del progetto trasmesso al Senato, che prevedeva l'impugnabilità della sentenza nelle forme ordinarie ad opera di ciascuna delle parti, con il seguente: « La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci ».

Questo emendamento introduce espressamente il potere di intervento del pubblico ministero a tutela dei figli e rappresenta una soluzione intermedia tra le tesi di coloro i quali intendevano escludere qualsiasi impugnativa del pubblico ministero e quella di coloro i quali intendevano consentirla senza alcuna limitazione.

Nel quarto comma del progetto approvato dalla Camera è stato introdotto un emendamento puramente tecnico che ha sostituito le parole: « e dei motivi a sostegno della statuizione » con le altre: « e delle ragioni della decisione », per assicurare al testo una formulazione più adeguata.

Un emendamento di carattere tecnico ha sostituito al quarto comma le parole: « somme di danaro » con le altre: « un assegno ».

Infine, sempre nel quarto comma del testo approvato dalla Camera, un altro emendamento ha inserito prima delle parole: « Su accordo », il seguente periodo: « Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi ».

Con tale emendamento si è ritenuto opportuno comprendere nel concetto di assegno anche l'aspetto del contributo dato dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio.

La tutela dei figli. – Articolo 6.

Al primo comma dell'articolo 6, riproducendo analoghi emendamenti apportati in precedenza, un emendamento ha sostituito le parole: « nati dal matrimonio » con le altre: « nati o adottati durante il matrimonio ».

Al terzo comma, dove si prevedeva l'esclusivo interesse dei figli che si doveva avere di mira nel disporre l'affidamento e i provvedimenti che li riguardassero, un emendamento ha inserito, dopo la parola: « interesse », gli aggettivi: « morale e materiale ».

All'ultimo comma, dove si esaminava il caso in cui i genitori trascurassero i loro doveri nei confronti dei figli minori, un emendamento ha inserito le parole: « o legalmente incapaci » dopo quelle: « dei figli minori ».

La tutela dei figli adulterini. - Articolo 7.

All'articolo 6 è seguito, con un emendamento aggiuntivo, l'articolo 7 che si occupa dei figli adulterini, i quali erano stati del tutto ignorati dal testo originario.

L'emendamento non innova il sistema attuale, ma si limita a trarre in tale materia le conseguenze che discendono dall'introduzione del divorzio nella legislazione italiana.

Questo è il testo che modifica l'articolo 252 codice civile: « I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso ».

È opportuno precisare, a questo proposito, che una più completa e adeguata tutela dei figli adulterini dovrà trovare la sua collocazione sistematica nella riforma del diritto di famiglia.

La tutela patrimoniale. - Articolo 8.

L'articolo 8 del testo modificato investe l'aspetto più qualificante, dal punto di vista economico, del progetto di legge, prende in considerazione i vari tipi di garanzia e riproduce in sostanza l'articolo 7 del progetto approvato dalla Camera con una formulazione tecnicamente più conforme al sistema vigente.

Il primo comma dell'articolo 7 del testo trasmesso al Senato, che trattava della garanzia reale o personale che poteva essere imposta all'obbligato, è stato sostituito da questo emendamento: « Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi allo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 ».

Al primo comma del testo approvato dalla Camera è seguito questo emendamento aggiuntivo: « La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile ».

L'ultimo comma dell'articolo 7 approvato dalla Camera, in cui si prevedeva il potere del tribunale di ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato venisse versata direttamente agli aventi diritto, è stato riprodotto nel terzo comma del testo modificato, ma un emendamento aggiuntivo ha concesso al tribunale stesso la facoltà di disporre, « anche con successivi provvedimenti ».

Il potere del tribunale in materia di revisione delle precedenti disposizioni. - Articolo 9.

L'articolo 9 del testo modificato prevede, per giustificati motivi sopravvenuti, la potestà del tribunale di disporre la revisione delle disposizioni precedenti.

Questo articolo riproduce, con emendamenti di minore portata, l'articolo 8 del progetto approvato dalla Camera.

Al primo comma, un emendamento, in linea con analoghe modificazioni intervenute in precedenza, ha sostituito le parole: « la sentenza dichiarativa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio con le altre: « la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

Nello stesso primo comma un altro emendamento ha sostituito l'ultimo periodo con il seguente: « In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

Al primo comma è seguito questo emendamento aggiuntivo: « Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti e il pubblico ministero ».

Il dies a quo *per gli effetti della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. - Articolo 10.*

L'articolo 9 del progetto trasmesso al Senato, che prevedeva il giorno in cui dovevano maturare gli effetti della sentenza di divorzio, è stato sostituito dall'articolo 10 del testo modificato con il seguente emendamento di carattere tecnico-processuale: « La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza ».

Come si vede, si tratta di un emendamento esplicativo tendente a chiarire alcuni aspetti

applicativi, uno dei quali è la trasmissione in copia autentica della sentenza di divorzio all'ufficiale dello stato civile e l'altro è la precisazione che gli effetti dello scioglimento del matrimonio hanno efficacia dal giorno della annotazione della sentenza.

I rapporti tra genitori e figli dopo la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. - Articolo 11.

Lievi anche le modifiche apportate all'articolo 10 del progetto approvato dalla Camera, divenuto l'articolo 11 del testo trasmesso dal Senato, che concerne i poteri e i doveri dei genitori nei confronti dei figli, a seguito della sentenza di divorzio.

Un emendamento, apportato al secondo periodo del primo comma, ha sostituito la parola: « Periodicamente », con l'altra: « annualmente », per prescrivere più rigorosamente l'obbligo, che ha il genitore al quale sono stati affidati i figli e di cui amministra i beni, di rendere conto al giudice tutelare. Segue subito dopo un altro emendamento con cui si inseriscono, dopo le parole: « al giudice tutelare » le seguenti: « e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze ».

Un altro emendamento al secondo comma di questo articolo ha soppresso l'avverbio « gravemente » prima della parola: « pregiudizievoli », dove si tratta della facoltà che ha l'altro genitore di ricorrere al giudice tutelare ove ritenga pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà.

Questo emendamento è stato apportato per rendere possibile un più diretto controllo nell'esercizio della patria potestà da parte dell'altro coniuge.

Richiamo alle disposizioni del codice civile. - Articolo 12.

Infine, l'articolo 12 del testo modificato riproduce nella sostanza l'articolo 11 del progetto approvato dalla Camera, che richiama le altre disposizioni del codice civile nei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, in quanto applicabili.

* * *

Onorevoli colleghi ! L'esame così ultimato delle modifiche apportate dal Senato al progetto di legge Fortuna ed altri ci induce a rilevare che l'auspicio espresso a suo tempo per un incontro tra le varie parti è stato raccolto dall'altro ramo del Parlamento, dove, pur restando inalterate le reciproche posizioni di assoluta intransigenza ideale e politica sui temi di fondo investiti dalla proposta di legge in esame, vi è stato un apporto costruttivo e responsabile di tutta l'Assemblea nella elaborazione di un testo più rispondente alle esigenze prospettate dalle opposte tendenze.

Sono rimasti, peraltro, invariati i contenuti fondamentali del progetto originario ed è stata salvaguardata l'intima ispirazione liberale dalla quale era animato.

Ma se richiamiamo dalle pagine precedenti quella serie di opportune cautele nei riguardi di chi intende sciogliere il proprio matrimonio e quel complesso di disposizioni che garantiscono meglio il destino dei figli e quello della famiglia, se riconosciamo, com'è evidente, la più adeguata formulazione tecnico-legislativa che è stata predisposta, possiamo ben comprendere come questo lavoro comune, che ha trovato nella persona del senatore Leone il più eminente interprete, si sia risolto in un notevole miglioramento della proposta di legge in discussione per la quale si raccomanda, a ragion veduta, una sollecita e definitiva approvazione.

Un comune impegno dopo il divorzio:

L'alto insegnamento che viene da quel ramo del Parlamento ci conforta nell'intento di concludere il nostro lavoro come l'abbiamo iniziato, informandolo allo spirito di un sereno rispetto per le tesi avverse, mantenendo il dibattito al livello della importanza sociale, civile e storica del tema in discussione, ma, soprattutto, cercando di non perdere mai di vista l'esigenza ormai improcrastinabile di inquadrare il problema dello scioglimento del matrimonio nell'ambito di un'organica riforma del diritto di famiglia e in quello più generale della società e dello Stato.

In qual modo, infatti, il divorzio andrà ad incidere nell'apparato sociale e nell'ambito familiare, una volta introdotto ?

Se è vero, come abbiamo più volte dimostrato nel corso del dibattito che si è avuto in quest'aula, che la previsione di scioglimento del matrimonio non porrà certamente in crisi la famiglia italiana, non è men vero che essa non potrà avere, per se stessa, la pretesa di costituire un rimedio automatico a tutti i mali che attualmente affliggono la convivenza familiare.

Come non si è rimediato alla crisi della famiglia attraverso il principio della indis-

solubilità, così non si potrà pretendere di rimediare a quella crisi attraverso la pura e semplice approvazione dell'attuale progetto di legge. Una buona legge sul divorzio costituisce solo il primo passo in tale direzione.

Ma, tenendo ben presente che le cause disgregatrici dell'istituto familiare sono soprattutto di ordine sociale, si rende ormai indispensabile approntare una nuova politica sociale per la famiglia che assicuri un intervento più serio e penetrante del potere pubblico, istituisca consultori, definisca un sistema più moderno di assistenza, salvaguardi le lacerazioni provocate dall'emigrazione, favorisca l'unità tra i coniugi, a livello di orari di lavoro, di legislazione urbanistica, ponga fine ad ogni discriminazione tra i figli legittimi ed illegittimi e, in definitiva, tenda al superamento degli attuali squilibri stabilendo quel nuovo costume e quelle basi morali più libere ed elevate sulle quali soltanto può fondarsi una nuova legislazione familiare.

Senza voler ritornare su argomenti ormai ampiamente approfonditi, è d'uopo rilevare che le convergenze a suo tempo registrate nel precedente dibattito tra le varie parti politiche si stanno traducendo in un impegno comune nei lavori in corso del comitato ristretto per la riforma del diritto di famiglia.

Si tratta ora di coinvolgere in questo impegno tutta la classe politica – anche fuori delle assemblee parlamentari – e in particolar modo il Governo, per muoversi concretamente nella direzione auspicata.

Se questo avverrà, tutti ne trarranno giovamento: laici e religiosi, cattolici e acattolici.

I cattolici, in particolare, ai quali va dato atto di aver condotto una battaglia parlamentare elevata sul piano morale, sociale e civile e assolutamente scevra da influenze religiose.

È stato solennemente ricordato, nel centenario della ricorrenza per la presa di Roma, che il cristianesimo ha sempre riguadagnato in autenticità, in slancio, in forza missionaria quanto più ha perso potere nel mondo.

Ma a trarne beneficio saranno soprattutto i più diretti interessati.

I coniugi, infatti, che credono all'unità del loro vincolo potranno realizzarla in maniera sempre più profonda, nella misura in cui essa non sarà più l'effetto di una regola legale, ma sarà da loro liberamente vissuta e attuata. In tal modo il valore dell'indissolubilità matrimoniale sarà realmente recuperato e verrà a costituire un momento esemplare per la vita di tutti i consociati, un fattore di stabilità e di crescita della stessa società civile.

Possiamo concludere con quanto il grande Bernanos scriveva per il divorzio in Francia: « La legge non fa i costumi, può solo proteggerli quando ci sono. Bisogna che l'ordine esista nelle coscienze, prima che nel testo della *Gazzetta Ufficiale* ».

LENOCI. *Relatore.*

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

ART. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

ART. 3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera *d*) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*) e *c*) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare:

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto:

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*) e *c*) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato.

ART. 4.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente,

ART. 4.

Identico.

sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

ART. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla for-

ART. 5.

Identico.

mazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

ART. 6.

L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è così modificato:

« I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 12.

Identico.